

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato, in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito alla sussistenza o meno di violazione dei doveri professionali e/o deontologici nel rendere deposizione testimoniale - in un arbitrato a Madrid, pendente tra una società italiana (assistita nel procedimento arbitrale da un avvocato spagnolo) ed una JV Spagnola (composta da una società portoghese e spagnola) - in ordine al contenuto di una proposta transattiva formulata in occasione di un incontro a Lisbona - prima di procedere all'avvio dell'arbitrato- dalla JV, con la presenza di un legale interno, e non accettata dalla società italiana, quivi assistita stragiudizialmente dal richiedente medesimo.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota resa dagli estensori Avv.ti Valentina Ricciotti, Ombretta Pacchiarotti ed Alessandro Di Giovanni.

Osserva

L'art. 51 del C.d.F., in merito a "**la testimonianza dell'avvocato**", dispone:

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. 2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Peraltro, quanto l'avvocato "*ha conosciuto per ragione della propria professione*" non solo è tutelato dal Codice Deontologico Forense, ma è oggetto di **segreto professionale** ai sensi dell'art. **200 I comma c.p.p.** (richiamato dall'art. **249 c.p.c.** che prevede la facoltà di astensione a testimoniare nel processo civile) che riconosce allo stesso il diritto di non essere obbligato a deporre su tali circostanze. La ratio della norma non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione ma è quella di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Oltre a rappresentare l'oggetto di un diritto, infatti, il segreto professionale è l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato la cui violazione è sanzionata penalmente (art. **622 c.p.** "**Rivelazione del segreto professionale**", che, punisce "*chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto*

può derivare documento”).

La tematica del segreto professionale, trova la sua regolamentazione anche in altre disposizioni tra cui si possono ricordare:

L'art 6 della **L. 247/2012** (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). **“Segreto professionale”** 1. *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale”.*

Dello stesso tenore l'**art. 13** del **C.d.f.** che cita: *“L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo sui fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”.*

Anche il **codice deontologico degli avvocati europei**, all'**art. 2.3** consacra il segreto professionale tra gli elementi cardine della professione forense, qualificandolo anch'esso come un diritto e dovere dell'avvocato: *“E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che gode di una speciale protezione da parte dello Stato. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale.”*

Tali principi si ritrovano, poi, ribaditi nell'**art. art. 28 del C.d.f.** che rimarca come sia *“dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”*

Si ricordi, infine, l'**art. 48 CDF**, che espressamente dispone il **divieto di produrre (o riferire) in giudizio la corrispondenza scambiata con il collega** contenente proposte transattive a prescindere dalla clausola di riservatezza.

Trattasi di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, come più volte ribadito dai Consigli territoriali e dal CNF, che deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi e non solo alla

corrispondenza scritta. Conseguentemente, il contenuto delle conversazioni tenute da avvocati su proposte transattive (siano esse orali, telefoniche o telematiche) deve essere qualificato come conoscenza "per ragione del proprio ministero, ufficio o professione", e quindi soggetto al segreto professionale ai sensi dell'art. 200 c.p.p., con facoltà di astensione dal deporre come testimone, prevista dall'art. 249 c.p.c.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva.

Parole/frasi chiave:

art. 2.3.; art. 6; art. 28; art. 51; art. 200; art. 622; riserbo; segreto professionale; testimonianza dell'avvocato; corrispondenza scambiata con il collega; proposte transattive